

REGOLAMENTO (CEE) N. 3890/90 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1990****recante misure conservative nel settore delle carni ovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, la quotazione comunitaria della qualità tipo comunitaria delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, viene istituita in ciascuno degli Stati membri al più tardi il 1° gennaio 1991;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa alla determinazione della qualità tipo comunitaria, che a tutt'oggi il Consiglio non si è pronunciato in proposito; che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 scadono al termine della campagna di commercializzazione 1990;

considerando che, in adempimento dei compiti affidatili dal trattato, la Commissione è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili per garantire la continuità di funzionamento dell'organizzazione comune del mercato considerato ed evitare eventuali perturbazioni; che l'obiettivo di tali misure è, in particolare, quello di conservare il regime di determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, sui mercati rappresentativi di ciascuna zona di quotazione e mantenere in vigore le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnello, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre

qualità di carcasse ovine nella Comunità ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3983/89 ⁽³⁾;

considerando che le presenti misure sono adottate in via conservativa e lasciano impregiudicata la decisione da adottarsi ulteriormente dal Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, sono rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità in base ai prezzi constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna zona di quotazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per le varie categorie di carcasse ovine fresche o refrigerate, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Articolo 2

Ai fini della determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, rilevati a norma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1481/86.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino alla data in cui acquisteranno efficacia le misure da adottarsi dal Consiglio in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 26.